



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.9.2008
COM(2008) 577 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

di autorizzare la Commissione ad avviare e a condurre negoziati con l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) in merito alle condizioni e alle modalità di adesione della Comunità europea all'OIV

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

di autorizzare la Commissione ad avviare e a condurre negoziati con l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) in merito alle condizioni e alle modalità di adesione della Comunità europea all'OIV

A. RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'*Organizzazione internazionale della vigna e del vino* (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. È stata istituita dall'Accordo internazionale di Parigi del 3 aprile 2001 come derivazione diretta dell'*Ufficio internazionale del vino*, istituito dall'Accordo internazionale del 29 novembre 1924 e diventato poi *Ufficio internazionale della vigna e del vino* con una decisione del 4 settembre 1958.

Al 3 aprile 2006 l'OIV conta 43 Paesi membri, ai quali vanno aggiunti in via temporanea gli ex Paesi membri dell'Ufficio in qualità di osservatori. Sei Stati membri dell'Unione europea non hanno aderito all'OIV: Regno Unito, Polonia, Danimarca, Lituania, Lettonia ed Estonia.

Gli obiettivi e le attribuzioni dell'OIV sono precisati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo che l'ha istituita. A norma di tale disposizione, nel suo ambito di competenze l'OIV persegue i seguenti obiettivi:

1. indicare ai suoi membri le misure atte a tener conto delle esigenze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo;
2. sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività normative;
3. contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all'occorrenza, all'elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori.

I compiti assegnati all'OIV dal suo Accordo istitutivo sono ulteriormente definiti e inseriti in un piano strategico triennale, che funge da quadro di riferimento per le attività dell'organizzazione; il piano strategico triennale è poi precisato all'interno di programmi annuali.

Una presentazione esauriente della struttura e delle modalità di funzionamento dell'OIV è disponibile sul sito web dell'organizzazione, all'indirizzo www.oiv.org.

Per garantire coerenza alla posizione della Comunità europea nelle relazioni esterne e permettere un migliore coordinamento delle misure interne che essa adotta nel proprio ambito di competenza, l'adesione della Comunità all'OIV appare legittima e necessaria.

Tale adesione non richiede modifiche dell'atto costitutivo dell'OIV (Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, concluso a Parigi il 3 aprile 2001). Tuttavia, in attesa di una decisione in merito all'adesione e per

migliorare la partecipazione comunitaria all'OIV, la Comunità e i suoi Stati membri si sforzeranno di coordinarsi meglio in quella sede e di potenziare il ruolo svolto dalla Comunità in qualità di ospite.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹ precisa peraltro che, per l'autorizzazione di nuove pratiche enologiche, la Commissione "*si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)*" e che "*i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV.*".

Inoltre, in conformità al regolamento (CE) n. 479/2008, il rispetto delle norme raccomandate dall'OIV per quanto attiene alle pratiche enologiche rappresenta una condizione sufficiente per l'immissione sul mercato europeo di vini provenienti da paesi terzi.

Quanto precede spiega perché sia necessario rafforzare il rapporto tra la Comunità europea e l'OIV.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio:

- di autorizzarla ad avviare e a condurre negoziati con l'OIV in merito alle condizioni e alle modalità di adesione della Comunità europea all'OIV, nell'osservanza dell'articolo 300 del trattato;
- di designare il comitato competente ad assisterla in tale compito;
- di adottare le direttive di negoziato proposte. La Commissione raccomanda inoltre al Consiglio di invitare gli Stati membri a esprimere il proprio sostegno a tali obiettivi.

2. COMPETENZE COMUNITARIE NELLE MATERIE TRATTATE DALL'OIV

L'OIV è un'organizzazione intergovernativa che svolge un'ingente attività normativa. Quest'ultima si concretizza nell'elaborazione di risoluzioni, raccomandazioni e proposte riguardanti vari aspetti della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli, quali le pratiche enologiche, la descrizione e la definizione dei prodotti, l'etichettatura, le condizioni di immissione in commercio, i metodi di analisi e di valutazione dei prodotti, la tutela delle indicazioni geografiche e la protezione delle nuove varietà vegetali.

Le risoluzioni si inseriscono generalmente, senza cambiarne la portata giuridica, in norme più complete, presentate di solito sotto forma di codici, aggiornate periodicamente sulla base delle risoluzioni adottate dall'Organizzazione. Ad oggi l'OIV ha pubblicato vari codici normativi che servono da riferimento a tutti i suoi membri, come ad esempio il Codex enologico internazionale, il Codice internazionale delle pratiche enologiche, la Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti, la Raccolta dei metodi internazionali d'analisi delle bevande alcoliche, la Norma internazionale sui concorsi di vini e di bevande alcoliche d'origine vitivinicola e la Norma internazionale sull'etichettatura dei vini e acquaviti d'origine vitivinicola.

¹ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

Da quando è stata creata l'OCM del vino, la Comunità ha mantenuto e ampliato le proprie competenze in materia vitivinicola arrivando ad avere una competenza esclusiva nelle materie oggetto dell'OCM, attualmente disciplinate essenzialmente dal regolamento (CE) n. 479/2008 e dai relativi regolamenti di applicazione.

Il diritto comunitario derivato nelle materie trattate dall'OIV comprende in particolare gli strumenti seguenti:

- regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999),
- regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148 del 6.6.2008),
- regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (versione codificata, GU L 127 del 15.5.2008),
- regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002),
- regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000),
- regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990),
- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991),
- regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 21 del 26.1.1994),
- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008),
- direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000),

- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007), modificato segnatamente dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (GU L 121 del 7.5.2008), che vi inserisce in particolare le norme relative al settore dei prodotti ortofrutticoli,
- regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336 del 29.12.1999),
- direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002).

Le attività dell'OIV che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri sono molto poche e rivestono un'importanza limitata nell'ambito degli obiettivi generali perseguiti dall'OIV.

La situazione esistente all'interno della Comunità è quindi in contrasto con la sua posizione in seno all'OIV, dove attualmente solo gli Stati membri hanno il diritto di partecipare attivamente al processo decisionale.

Di conseguenza, la Comunità europea è priva di uno status adeguato, che le consenta in particolare di esercitare direttamente le proprie competenze nell'ambito dell'Organizzazione, in quanto le posizioni nazionali valgono soltanto per il Paese che le esprime, a prescindere dalla sua appartenenza alla Comunità.

Va aggiunto che la normativa comunitaria fa già riferimento direttamente alle risoluzioni adottate dall'OIV in merito ai metodi di analisi: essa infatti riconosce, nell'ambito dell'OCM del vino, la Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti e cerca, in maniera graduale e nella misura del possibile, di garantire la coerenza con altre norme emanate dall'OIV, quali il Codice internazionale delle pratiche enologiche e il Codex enologico internazionale.

L'adesione della Comunità all'OIV si inserisce inoltre nel processo di riforma dell'OCM del vino, nell'ambito del quale il Consiglio ha deciso di rafforzare il legame tra gli atti dell'OIV e la normativa comunitaria: esso ha previsto in particolare di basarsi sulle raccomandazioni adottate dall'OIV per stabilire le norme comunitarie in materia di pratiche enologiche e ha stabilito che i metodi di analisi autorizzati debbano essere quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV.

3. ADESIONE DELLA COMUNITÀ

3.1 Status della Comunità europea e partecipazione della Commissione all'OIV

Sebbene l'articolo 8 dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino preveda espressamente la possibilità per le organizzazioni intergovernative di diventare membri a tutti gli effetti dell'Organizzazione, attualmente la Comunità europea non ha uno status ufficiale in seno all'OIV.

La Commissione è regolarmente invitata, in qualità di rappresentante della Comunità europea, ad assistere ai lavori dell'Assemblea generale e dei gruppi di esperti, delle sottocommissioni e delle commissioni, ma non può partecipare ai lavori del comitato esecutivo (ospite ad hoc) e non versa contributi volontari all'OIV.

Da quanto precede emerge chiaramente come l'attuale status, che consente esclusivamente una partecipazione passiva dei rappresentanti della Commissione ai lavori dell'OIV, sia del tutto insufficiente e inadeguato.

3.2 Necessità dell'adesione della Comunità

Dato che i settori di competenza dell'OIV sono ormai ampiamente disciplinati dalla normativa comunitaria, è auspicabile che il ruolo della Comunità nell'ambito di tale Organizzazione sia rafforzato e formalizzato in modo che essa possa garantire la coerenza della posizione comunitaria a livello internazionale nonché l'adeguata rappresentanza degli interessi comunitari.

L'adesione in qualità di membro a pieno titolo sembra essere la soluzione più adeguata; non appaiono invece soddisfacenti le altre opzioni rese possibili dagli atti fondamentali dell'OIV, ossia lo status di osservatore particolare o quello di ospite.

Lo status di ospite e di osservatore particolare non consentono di partecipare ai lavori dell'OIV, ma semplicemente di "intervenire" e di "assistere" alle riunioni di alcuni dei suoi organi senza poter presentare proposte né emendamenti: la Comunità è pertanto impossibilitata a esprimersi su materie che rientrano nella sua sfera di competenza esclusiva e a far valere decisioni assunte a livello comunitario.

Per giunta, l'atto costitutivo dell'OIV richiede il pagamento di un contributo finanziario anche alle organizzazioni intergovernative che godono di un status particolare: la Comunità non può accettare tale obbligo statutario, in quanto non esiste una contropartita in termini di diritto di voto.

Per i motivi già esposti, appare del tutto insufficiente anche la possibilità riservata alle organizzazioni internazionali di concludere con l'OIV un protocollo di cooperazione e di collaborazione.

3.3 Richiesta di adesione

a) Le tappe dell'adesione

L'Accordo del 3 aprile 2001 prevede espressamente la possibilità per le organizzazioni intergovernative di diventare membri dell'OIV.

L'adesione della Comunità europea dovrebbe seguire questo iter:

- il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare le condizioni e le modalità relative all'adesione della Comunità europea all'OIV;
- la Commissione avvia e conduce i negoziati con l'OIV per la conclusione di un protocollo di adesione;
- la Commissione adotta una proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità all'OIV e la presenta al Consiglio;
- una decisione del Consiglio autorizza la Comunità europea ad aderire all'OIV; gli strumenti di firma e di accettazione sono depositati presso il ministero degli Affari esteri della Repubblica francese (capitolo IX, articolo 15, dell'Accordo che istituisce l'OIV);
- l'adesione della Comunità acquista efficacia secondo le modalità previste dalla pertinente disposizione dell'Accordo che istituisce l'OIV.

b) Norme procedurali

In forza dell'articolo 2 delle disposizioni a carattere generale del regolamento interno dell'Organizzazione, l'OIV e la Comunità europea devono stipulare un protocollo che definisca le condizioni specifiche di adesione e le modalità di esercizio del diritto di voto.

Il protocollo presuppone l'accordo dell'Assemblea generale su proposta del comitato esecutivo; ma il protocollo deve essere il frutto di un negoziato al quale la Comunità europea e l'OIV partecipino in condizioni di parità, non un atto unilaterale degli organi dell'OIV.

In ogni caso, in sede di formulazione della proposta relativa al protocollo di adesione, appare d'obbligo un'azione concertata degli Stati membri nel comitato esecutivo. L'intervento coordinato degli Stati membri è ancora più indispensabile su alcuni punti chiave dei negoziati di adesione, quali le modalità di partecipazione della Comunità agli organi dell'Organizzazione, la sua partecipazione alle cariche elettive, la determinazione dell'importo del contributo finanziario e, in generale, tutti gli aspetti pratici che dovranno essere presi in considerazione dall'OIV e nel protocollo di adesione, per permettere alla Comunità europea di esercitare appieno le proprie competenze senza dover subire restrizioni di natura giuridica o amministrativa. L'esercizio di tali competenze potrebbe avvenire senza bisogno di istituire nuovi diritti di voto.

3.4 Coordinamento e ripartizione delle competenze tra la Comunità europea e i suoi Stati membri

Quando l'adesione acquisterà efficacia, la Commissione e gli Stati membri parteciperanno congiuntamente ai lavori dell'OIV in qualità di membri: sull'esempio di quanto è stato fatto nell'ambito della partecipazione ad altre organizzazioni internazionali, è pertanto necessario stabilire procedure interne di coordinamento che permettano di rappresentare efficacemente gli interessi comunitari in sede OIV.

In particolare, occorre definire procedure specifiche per quanto riguarda:

- la preparazione delle riunioni dell'OIV, in particolar modo le procedure di coordinamento a Bruxelles e in loco per stabilire posizioni comuni e posizioni comunitarie nonché le modalità di risposta comune ai questionari dell'organizzazione;
- la ripartizione del diritto di voto e del diritto di intervento in base al tipo di competenza (esclusiva, nazionale, concorrente).

Le modalità di coordinamento dovranno essere sufficientemente dettagliate da garantirne un'applicazione agevole, ma dovranno anche essere sufficientemente flessibili da permettere i necessari adeguamenti.

Le procedure di coordinamento potranno sfociare nella conclusione di un accordo tra la Commissione e il Consiglio, da allegare alla decisione finale del Consiglio che autorizza l'adesione della Comunità all'OIV.

Congiuntamente all'elaborazione di modalità di coordinamento efficaci e in stretta relazione con esse, al momento della sua adesione all'OIV la Comunità europea dovrà redigere una dichiarazione di competenza di carattere generale, che potrà essere allegata alla decisione di adesione adottata dal Consiglio su proposta della Commissione ed essere inserita nel protocollo di adesione concluso tra la Comunità e

l'OIV. In seguito, nell'ambito della partecipazione della Comunità alle attività dell'OIV, sulla base di tale dichiarazione dovrà essere di norma redatta una dichiarazione di competenza specifica prima di ogni riunione.

4. MISURE TRANSITORIE

In via transitoria, per migliorare le relazioni con l'OIV in vista dell'adesione alla medesima, la Comunità europea dovrà godere di uno status più consono alle sue competenze di quello attuale.

La Comunità dovrà rafforzare le proprie relazioni istituzionali con l'OIV migliorando il proprio status di ospite per poter intervenire, a norma dell'articolo 5 del regolamento interno dell'Organizzazione, in tutti gli organi dell'OIV (eccezion fatta per il comitato tecnico-scientifico); a tal fine dovrà chiedere al direttore generale (che dovrà in seguito chiedere l'approvazione del comitato esecutivo) uno status di ospite permanente. Dal punto di vista formale tale status non modifica minimamente la posizione della Comunità in seno all'OIV, che rimane quella di ospite, e non richiede pertanto l'autorizzazione del Consiglio.

La Comunità e gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare per pervenire a un migliore coordinamento interno e all'elaborazione sistematica di una posizione comune sulle materie di competenza comunitaria; a tal fine gli Stati membri e la Commissione dovranno accordarsi per migliorare e rendere più efficace, attraverso iniziative presso il segretariato dell'OIV, la partecipazione della Comunità europea ai lavori dell'OIV.

5. CONCLUSIONI

La Comunità deve diventare membro dell'OIV, in quanto nessun altro status potrebbe essere considerato politicamente e giuridicamente conforme alle competenze comunitarie nei settori di attività dell'OIV.

Data la durata del processo di adesione e dei relativi negoziati, è inoltre necessario trovare una soluzione transitoria per migliorare e rafforzare le procedure interne di coordinamento delle posizioni assunte in sede OIV e il ruolo istituzionale della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, **la Commissione raccomanda al Consiglio** di autorizzarla ad avviare e a condurre negoziati con l'OIV in merito alle condizioni e alle modalità di adesione della Comunità europea alla medesima, di designare, a norma dell'articolo 300 del trattato, il comitato competente ad assisterla in tale compito e di adottare le direttive di negoziato riportate nell'allegato.

Le direttive di negoziato riportate nell'allegato sono state elaborate allo scopo di permettere alla Comunità di diventare membro dell'OIV. Tale status deve permettere alla Comunità, nelle materie di sua competenza e in condizioni di parità con i Paesi membri dell'OIV:

1. di esprimere la propria opinione nel corso dei negoziati o nelle riunioni degli organi dell'OIV;
2. per le materie in cui si decide mediante votazione, di avere un diritto di voto ponderato equivalente a quello dei suoi Stati membri rappresentati nel pertinente organo dell'OIV e vincolati all'osservanza della normativa comunitaria, che ne disciplina le competenze esterne;

3. di esprimere direttamente il proprio consenso ad assumere i diritti e gli obblighi derivanti dagli strumenti conclusi nell'ambito dell'OIV.

A norma dell'articolo 300 del trattato CE, i negoziati devono essere condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Gli Stati membri che aderiscono attualmente all'OIV dovranno fornire tutto il sostegno possibile all'adesione della Comunità all'Organizzazione.

Una volta conclusi i negoziati, alla luce dei risultati conseguiti, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di decisione sull'adesione della Comunità europea all'OIV.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda:

- che il Consiglio la autorizzi a negoziare con l'OIV le condizioni e le modalità relative all'adesione della Comunità europea all'OIV;
- che, in conformità al trattato, affinché la Commissione possa condurre detti negoziati a nome della Comunità, il Consiglio designi un comitato speciale che la assista in tale compito;
- che il Consiglio adotti le direttive di negoziato riportate nell'allegato della presente raccomandazione.

ALLEGATO

Direttive di negoziato

1. La Comunità deve conseguire lo status di membro a pieno titolo in condizioni di parità con i Paesi membri dell'OIV.
2. L'ottenimento di tale status deve permettere alla Commissione di partecipare ai negoziati e alle riunioni in condizioni di parità con i Paesi membri dell'OIV.
3. La Comunità non verserà alcun contributo finanziario al bilancio dell'OIV. Qualora ciò non sia possibile o rischi di compromettere l'accoglimento della domanda di adesione della Comunità da parte degli attuali membri dell'OIV, la Comunità potrebbe accettare, come soluzione di ripiego, il versamento di una somma destinata a coprire alcune spese derivanti dalla sua adesione all'OIV. Tale somma non potrà essere fissata unilateralmente dall'OIV, ma dovrà essere concordata con la Comunità.
4. Nella sua qualità di membro a pieno titolo, la Comunità deve essere ammessa ad aderire a tutti gli strumenti che saranno negoziati in futuro dall'OIV nelle materie di sua competenza.